| **CONSULENZA**  **“ACCORDO QUADRO SERVIZIO ELICOTTERI”** |
| --- |

|  |
| --- |
|  Tra ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, centrale di committenza per la Provincia autonoma di Bolzano, nella persona del rappresentante legale Thomas Mathàe - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)- nella persona del \_Direttore Centrale Vigilanza Tecnica, ing. Claudio Eminentedi seguito denominati “le Parti” |
|  |
| **PREMESSO CHE** |
|  |
| * ACP ha richiesto ad ENAC, unica autorità nazionale per la regolazione tecnica, certificazione e vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile ex art. 687 Codice della Navigazione, di mettere a disposizione propri funzionari al fine di elborare i requisiti tecnici da inserire in un bando di gara relativo a servizi elicotteristici di interesse della Provincia autonoma di Bolzano,
* ENAC, valutate le risorse a disposizione e la tipologia del lavoro da svolgere, ha ritenuto che la prestazione richiesta da ACP potesse essere svolte tramite un contratto di consulenza e, pertanto,
* ENAC non agisce, in qualità di "operatore economico" e le prestazioni istituzionali rese non sono qualificabili quali "appalti pubblici", ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del d.lgs. n.50/2016 e dell'art.6 del d.P.R. n.207/2010."
* le Parti hanno concordato di formalizzare i termini della prestazione come segue:
 |
|  |
|  **Articolo 1 (Finalità e oggetto)** |
|  |
| Finalità del presente accordo è la definizione degli aspetti specialistici relativamente alla normativa aeronautica applicabile alle attività oggetto dell’Accordo quadro elicotteri ed i suggerimenti tecnico/operativi agli articoli già presenti nella bozza di capitolato e più precisamente: |
|  |
| * contribuire fattivamente ad un’ottimale predisposizione della documentazione tecnica di gara per l’affidamento del “sevizio elicotteri”.
* favorire la più ampia partecipazione alla gara
* permettere l’operatività omogenea del servizio sul territorio provinciale.
 |
|  |
| Sono previsti in particolare:  |
|  |
| 1. la revisione del Capitolato tecnico ed altri documenti di gara elaborati dal Gruppo di Lavoro o la redazione di loro parti per cui siano necessarie conoscenze specialistiche;
 |
|  |
| 1. l’interazione con il settore giuridico dell’Area strategie d’acquisto (SA) dell’Agenzia per la corretta impostazione di gara rispetto alle normative EU, ITA e provinciali, in relazione agli aspetti tecnici, organizzativi e merceologici della gara, e per la redazione degli aspetti più prettamente tecnici dello schema di contratto. In particolare, il consulente incaricato dovrà predisporre per il settore giuridico: le penali da applicare (tipologia e proposta di entità e modalità di calcolo), eventuali obblighi specifici del Fornitore/prestatore di servizio (se opportuno specificarli rispetto a quanto già previsto in capitolato), le modalità di fatturazione se specifiche rispetto al settore di riferimento, l’indicazione dell’opportunità o meno di richiedere una polizza assicurativa, ed in caso descriverne le caratteristiche;
 |
| Gli aspetti prettamente giuridici e la loro formulazione sono a carico di SA, le descrizioni tecniche, organizzative e merceologiche saranno invece da fornire da parte dell’Ente consulente. |
|  |
|

|  |
| --- |
| 1. supporto alla redazione delle sezioni di tipo merceologico e dei criteri di accesso alla gara. Tali aspetti richiedono la conoscenza del mercato di riferimento e delle caratteristiche delle potenziali aziende offerenti, ai fini della definizione di condizioni di gara non discriminatorie.
 |
| L’attività comprende: |
| * la partecipazione alle sedute del Gruppo di Lavoro (GdL) nelle quali si esaminino e/o prendano decisioni riguardo documenti presentati dal consulente, come pure riunioni con SA nelle fasi di impostazione e redazione dei documenti definitivi di gara;
 |
|  |
| * la predisposizione dei chiarimenti tecnici richiesti in fase di gara dai partecipanti, in supporto al RUP, nell’eventualità che se ne presenti la necessità;
 |
|  |
| * il supporto al Gdl di SA nella corretta traduzione della terminologia tecnica relativa alla documentazione finale nell’altra lingua rispetto a quella utilizzata nel periodo preparatorio;
 |

 |
|  |
|  |
| **Articolo 2 - (Rapporti tra il Agenzia e Ente)** |
|  |
| Le Parti si impegnano a fornire le competenze e le professianalità necessarie per il perseguirnento degli obiettivi prefissati. Per l’attività di consulenza, prevista nel presente accordo, s’intende, unicamente, l’attività, anche indiretta e disgiunta, prestata dai collaboratori.  |
|  |
|  |
| **Articolo 3 (Coordinamento e responsabilità tecnica delle attività)** |
|  |
| Il coordinamento e la responsabilita tecnica delle attività di collaborazione di cui al presente accordo saranno affidati per l’Agenzia al dott. Dario Donati, e per l’ENAC l’ing. Corrado Caranfa  |
|  |
| **Articolo 4 (Attività)** |
|  |
| Le singole attività di consulenza previste nel presente accordo, vengono attivate, previa intesa tra il rappresentante legale dell’Agenzia ed il Dirigente dell’Ente o suo delegato che avrà l’onere della programmazione, del controllo e degli atti consequenziali all’attività de quo. |
|  |
|  |
| **Articolo 5 - (Gruppo di lavoro)** |
|  |
| L’ACP istituisce un gruppo di lavoro tecnico con lo scopo di pervenire a definire un’ipotesi operativa di costruzione della gara che assicuri il rispetto delle esigenze delle Amministrazioni interessate ad aderire ad aderire all’accordo quadro. |
|  |
| **Articolo 6 – (Team di consulenza)** |
|  |
| L’ENAC mette a disposizione un team di consulenza composto da:  |
|  |
| * Ing. Corrado Caranfa,
 |
| * Ing. Eugenio Narciso,
 |
| * Isp. Volo Domenico Sarra, in qualità di specialisti.
 |
| * Dott.ssa Daniela Ercolani per gli aspetti normativi
 |
| * Dott. Manfred Mussner a supporto in particolare per il bilinguismo.

I componenti del team di consulenza possono partecipare sia congiuntamente che disgiuntamente alle attività del geuppo di lavoro ACP, in relazione ai temi da trattare di volta in volta. |
|  |
| **Articolo 7 – (Durata)** |
|  |
| La consulenza ha durata sino all’aggiudicazione dell’accordo quadro. |
|  |
| **Articolo 8 (Corrispettivo)** |
|  |
| L’impegno richiesto al team di consulenza ammonta a circa 70 ore complessive imputate ai sensi dell’art. 20 del Regolamento tariffario ENAC, ovvero €. 90,00 (novanta/00) per ogni ora, o frazione di ora, di consulenza. |
|  |
| In caso si rendesse necessaria un’estensione dell’attività potranno essere prestate ulteriori 44 ore, imputate secondo le stesse modalità. |
|  |
| Al termine delle attività oggetto del presente accordo, l’Agenzia procede al pagamento degli importi dovuti dietro presentazione di fattura esente IVA come da nota del MEF prot. n. 103814-P del 10/10/2016. |
|  |
| Il termine di pagamento delle fatture è fissato in 30 giorni dalla data di entrata presso l’Agenzia, sempre che il credito sia stato riconosciuto ed esigibile e che la fattura contenga puntualmente quanto previsto di seguito in merito ai dati che dovranno riportare le fatture stesse per essere emesse.ACP prende atto che le prestazioni professionali rese da ENAC nell'espletamento dell'attività istituzionale, non sono assoggettabili alla disciplina relativa al DURC. |
|  |
| **Articolo 9 (Obblighi di riservatezza)** |
|  |
| Le Parti assicurano che il personale destinato allo svolgimento delle attività del presente accordo manterrà, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, il segreto per quanto attiene tutte le informazioni e i documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito del presente accordo e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati comunicati. |
|  |
| **Articolo 10 (Disposizioni generali e fiscali)** |
|  |
| Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all’autorità giudiziaria competente.Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente accordo sarà valida solo se concordata tra le Parti e redatta per iscritto. Ai fini del presente accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, le Parti rinviano espressamente alla disciplina del codice civile.Il presente accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell’art. 37 lp n. 16/2015. |
|  |
| **Articolo 11 (Comunicazioni e domicilio fiscale)** |
|  |
| Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti: |
| Per l’Agenzia: |
|  |
| ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e fornitureSA - Area strategie d'acquisto |
| via Dr. Julius Perathoner 10, 39100 Bolzano |
| Tel. 0471 41 40 50 − Fax 0471 41 40 09 |
| aov-acp.strategie@pec.prov.bz.it |
|  |
| Per l’ENAC:Ente Nazionale per l’aviazione civile, viale di Castro Pretorio 118, 00185 ROMAprotocollo@pec.enac.gov.itc.eminente@enac.gov.it c.caranfa@enac.gov.it |
|  |
|  |
|  |
| **Articolo 11 (Trattamento dei dati personali)** |
|  |
| Le Parti si impegnano a trattare i dati personali provenienti dal presente accordo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente documento e nel rispetto delle disposizioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD). |
|  |
|  |
| Letto, approvato e sottoscritto |
|  |
|  |
| Per l’Agenzia | Per l’ENAC |
| Thomas Mathà | Claudio Eminente |
| *(firmato digitalmente)* | *(firmato digitalmente)* |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |